

**RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA CHE, A TUTTI GLI EFFETTI, COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE DI TUTTI GLI ATTI DI GARA.**

In merito ai quesiti pervenuti, si riepilogano di seguito le relative risposte.

Chiarimento n. 1 : richiesta chiarimenti da Fornitore in data 07/11/2022 ore 09:20

1. In riferimento al Punto 4 del disciplinare di gara “Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi” il punto 4.2 Opzioni e rinnovi comma uno “La convenzione può essere rinnovata una sola volta ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., alle medesime condizioni, per una durata pari a 5 (cinque) anni. L’esercizio di tale facoltà è comunicato su esplicita richiesta dell’Ente almeno 60 giorni prima della scadenza della convenzione.” Visto che il Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440 prevede all’articolo 12 comma 2 che per i contratti “le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni.” Si chiede conferma che l’eventuale rinnovo avrà durata di 4 (quattro) anni e che tale facoltà di rinnovo sia subordinata all’accettazione da parte del tesoriere e pertanto che non si tratti di atto unilaterale dell’Ente e quindi di un obbligo per il tesoriere.

Risposta:

Si ritiene che la norma richiamata, art. 12 comma 2 del R.D. n. 2440 del 1923, non sia applicabile agli Enti locali. Si evidenzia, infatti, che lo stesso art. 12 al comma 8 estende agli Enti locali l'applicazione dei soli commi 6 e 7 del già citato articolo. Si richiama, tra le altre, sentenza Cassazione Civile sez. I n. 17496/2008 che afferma che le norme sulla contabilità dello Stato non sono applicabili ai Comuni in assenza di uno esplicito richiamo.

Si conferma, pertanto, che la durata dell'appalto è di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data del 1° gennaio 2023 e può essere rinnovata una sola volta ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., alle medesime condizioni, per una durata pari a 5 (cinque) anni.

Si precisa inoltre che la facoltà di rinnovo è attivata da una decisione unilaterale dell’Ente alla quale l’appaltatore deve sottostare. A riprova, si evidenzia che l’ANAC, attraverso il Bando Tipo n. 1 (Paragrafo 3.2), ha stabilito che il rinnovo può intervenire unicamente alle medesime condizioni del contratto iniziale. L’ANAC infatti non prevede alcuna negoziazione ed attribuisce alla Stazione Appaltante la facoltà di prolungare la durata dell’appalto a condizioni immutate.

2. Si chiede conferma che lo sportello indicato al punti 1.2 dell’offerta tecnica e all’art.1 dello schema di convenzione dovrà essere posseduto dal concorrente in fase di partecipazione alla gara ed avvio del servizio, potendo comunque l’aggiudicatario dislocare in vigenza di contratto il servizio in altro luogo anche al di fuori del comune di Brandizzo. In caso di riscontro positivo con riferimento a quanto indicato all’art.1 comma 1 dello schema di Convenzione “Il servizio potrà essere svolto in un altro luogo solo previo specifico accordo tra

le parti.” si intenda che in mancanza di accordo il Comune possa recedere dalla Convenzione e che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente prevista convenzionalmente.

Risposta:

Lo sportello indicato al punti 1.2 dell'offerta tecnica ed all'art.1 dello schema di convenzione dovrà essere posseduto dall'Aggiudicatario in fase di avvio del servizio e potrà essere dislocato anche al di fuori del Comune di Brandizzo. In quest'ultima ipotesi, però, all'Operatore Economico verrà attribuito un minor punteggio così come previsto al punto 1.2 dell'offerta tecnica.

In riferimento a quanto indicato all'art.1 comma 1 dello schema di Convenzione “Il servizio potrà essere svolto in un altro luogo solo previo specifico accordo tra le parti.”, si intende che in mancanza di accordo il Comune può recedere dalla Convenzione e che l'eventuale recesso non costituirà inadempienza del Tesoriere, trattandosi di facoltà per l'Ente.

3. In riferimento all'indicazione dei tassi di interesse indicizzati al parametro Euribor calcolato con "base" 365 giorni, si chiede conferma che, a coerenza con le recenti decisioni dell'European Money Markets Institute, organismo deputato al calcolo dei parametri ufficiali Euribor, che hanno previsto la cessazione, a partire dal 1 aprile 2019, di qualunque forma di pubblicazione del parametro Euribor su base 365, il parametro Euribor di riferimento da ritenersi valido sia l'Euribor su base 360 e che la capitalizzazione degli interessi avrà cadenza annuale.

Risposta:

A coerenza con le decisioni dell'European Money Markets Institute, organismo deputato al calcolo dei parametri ufficiali Euribor, il parametro Euribor di riferimento da ritenersi valido è l'Euribor a 3 mesi su base 360 e con liquidazione annuale degli interessi a credito ai sensi dell'art. 14 dello schema di convenzione di tesoreria.

4. Con riferimento all'art.14 della Convenzione, si chiede conferma che la frase “Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato “0” sia un refuso. Sarà zero unicamente nel caso in cui il parametro + lo spread offerto in sede di gara sia negativo.

Risposta:

Si conferma che nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, lo stesso verrà valorizzato “0”, valore a cui verrà aggiunto lo spread offerto in sede di gara.

5. In riferimento all'articolo 29 dello schema di convenzione avendo il Garante della Privacy stabilito che l'aggiudicatario possa essere nominato esclusivamente come responsabile esterno del trattamento dei dati si chiede di confermare che codesto Ente è disponibile a sottoscrivere il DPA e le relative misure di sicurezza utilizzati di norma dalla Banca ed allegati alla presente per pronta visione.

Risposta:

In riferimento all'articolo 29 dello schema di convenzione si conferma che l'Aggiudicatario sarà nominato Responsabile del Trattamento dei dati.

Successivamente all'aggiudicazione, il DPO dell'Ente valuterà eventuali richieste di integrazione, presentate dall'Aggiudicatario, da apportare al modello di Nomina a Responsabile del Trattamento in uso all'Ente.

6. Con riferimento all'art.3 caratteristiche del servizio, si chiede conferma che l'Ente gestirà autonomamente in Siope+ la trasmissione dei flussi, secondo lo standard OPI, lungo la tratta 1 "Ente-BKI". Al Tesoriere resta la responsabilità di gestire la trasmissione dei flussi lungo la tratta di propria competenza "Tesoriere-BKI" con l'onere di conservare a norma i soli documenti prodotti e scambiati con BKI. Resta pertanto a carico dell'Ente, come indicato all'art.3 comma 5 la conservazione sostitutiva a norma dei propri flussi documentali trasmessi a BKI lungo la tratta 1 della piattaforma Siope+.

Risposta:

Lo schema di convenzione non prevede che il Tesoriere debba garantire il software/piattaforma che consentirà all'Ente la trasmissione dei flussi in Siope+, secondo lo standard OPI, lungo la tratta 1 "Ente-BKI" e, di conseguenza, la conservazione sostitutiva a norma dei propri flussi documentali trasmessi a BKI lungo la tratta 1 della piattaforma Siope+ resta a carico dell'Ente.

Eventualmente, l'Operatore Economico può decidere al punto 2.1 dell'offerta tecnica di offrire il "Servizio di intermediazione per la gestione del Siope plus", con conseguente attribuzione dei relativi punti previsti dal Bando e Disciplinare di gara.

7. Con riferimento all'art. 6 commi 3 e 4 si chiede conferma che il tesoriere non è responsabile della mancanza del codice cig o cup sul mandato in quanto tale controllo è in carico all'ente coerentemente con il punto della delibera della stessa ANAC n. 556 del 31.05.2017. La convenzione dovrà di conseguenza recepire a coerenza quanto sopra.

Risposta:

Con riferimento al quesito posto, si conferma che il punto "l'indicazione dei codici CIG e CUP, ove previsto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, "Tracciabilità dei flussi finanziari"" di cui all'art. 6, comma 3 della bozza di convenzione del servizio di tesoreria deve considerarsi tamquam non esset.

8. Con riferimento all'art. 30 dello Capitolato/schema di convenzione), tenuto conto che, come precisato dalle "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari" (Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017) gli obblighi di tracciabilità dei flussi si intendono assolti tramite l'acquisizione del CIG di gara comunicato al momento di avvio della procedura si chiede conferma che l'aggiudicatario non dovrà fornire ulteriori dati relativi al "conto corrente dedicato".

Risposta:

All'art. 20 del Bando e Disciplinare di gara è specificato che ai sensi della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'AVCP "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari", gli obblighi di tracciabilità del tesoriere sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura dell'affidamento. Il CIG della presente gara è il 94529472A4.

9. Si chiede conferma che l'art.6 comma 14 sia soddisfatto con la fornitura della piattaforma home banking così come prevista dal successivo art. 9 comma 6 che consenta lo scambio con l'ente di tutti i dati relativi al servizio di tesoreria e che l'ente potrà consultare in autonomia.

Risposta:

L'art.6 comma 14 dello schema di convenzione di tesoreria è soddisfatto con la fornitura della piattaforma home banking, così come prevista dal successivo art. 9 comma 6, qualora dalla stessa l'Ente possa consultare e scaricare in autonomia tutti i dati/documenti relativi al servizio di tesoreria.

Chiarimento n. 2 : richiesta chiarimenti da Fornitore in data 07/11/2022 15:14

Quesito 1- Durata del contratto

➤ Bando/ Disciplinare di Gara e Schema di Convenzione per la concessione del servizio di tesoreria
Nel Bando di Gara all' Art 4-Durata dell'Appalto e nello Schema di Convenzione Art 20- Durata della Convenzione è prevista la facoltà di rinnovo per un periodo di cinque anni.

Domanda 1.1: Confermate che tale opzione di rinnovo è da intendere in accordo tra le parti ed alle medesime condizioni?

Risposta:

La facoltà di rinnovo è attivata da una decisione unilaterale dell'Ente, alle medesime condizioni, alla quale l'appaltatore deve sottostare. A riprova, si evidenzia che l'ANAC, attraverso il Bando Tipo n. 1 (Paragrafo 3.2), ha stabilito che il rinnovo può intervenire unicamente alle medesime condizioni del contratto iniziale. L'ANAC, infatti, non prevede alcuna negoziazione ed attribuisce alla Stazione Appaltante la facoltà di prolungare la durata dell'appalto a condizioni immutate.

Quesito 2 – Documenti di gara

➤ Bando/ Disciplinare di gara

Domanda 2.1: Nel Bando di Gara all'Art 2-Documentazione di Gara comma 2.1 è indicata nella documentazione di gara al punto 5 un "Modello offerta tecnica".

Tale modello non è presente perchè viene generato dalla piattaforma (come previsto per il File D.G.U.E) o provvederete ad inserire un file Modello dedicato all'Offerta Tecnica integrando gli allegati della documentazione di gara?

Risposta:

Il riferimento al "5) Modello offerta tecnica" di cui al punto 2.1 del Bando e Disciplinare di gara è un refuso. Come indicato al punto 17 del bando e disciplinare di gara, l'offerta tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica, relativa ai servizi offerti, articolata in sezioni secondo l'ordine dei criteri qualitativi di valutazione come riportati nella "Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica e punteggi qualitativi (D), quantitativi (Q) e tabellari (T)" presente al punto 18.1. Detta struttura è finalizzata a consentire un'agevole lettura e comparazione dei contenuti a favore della Commissione giudicatrice. Tutte le pagine dovranno essere numerate.

Si precisa che il modello non viene generato dalla piattaforma e che non si provvederà ad inserire un file Modello dedicato all'Offerta Tecnica.

Quesito 3 – Spese di stipula, registrazione e pubblicità

➤ Bando/ Disciplinare di Gara e Schema di Convenzione per la concessione del servizio di tesoreria

Domanda 3.1: Nel Bando di Gara all'Art 12- Altre informazioni è indicato che "L'Operatore Economico - in caso di aggiudicazione - dovrà rimborsare al Comune di Brandizzo le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016" .

Si chiede cortesemente di quantificare l'ammontare di tali spese.

Risposta:

Le spese di pubblicità legale che l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà rimborsare all'Ente sono pari ad € 1.220,00.

Quesito 4 – Affidamento del servizio

➤ Bando/ Disciplinare di Gara e Schema di Convenzione per la concessione del servizio di tesoreria

Nello Schema di Convenzione art 1-Affidamento del servizio comma 1 è indicato che "Il servizio di tesoreria è affidato a _____ che accetta di svolgerlo presso lo sportello di via _____ n. ____ - Agenzia di _____, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico dello stesso. Il servizio potrà essere svolto in un altro luogo solo previo specifico accordo tra le parti."

Domanda 4.1: Qualora scelte aziendali di natura organizzativa determinino la Banca a chiudere lo sportello, avendo il Comune la facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione, confermate che tale eventuale autonoma determinazione della Banca Tesoriera non verrà configurata quale inadempimento contrattuale nei confronti del Tesoriere?

Risposta:

Qualora scelte aziendali di natura organizzativa determinino il Tesoriere a chiudere lo sportello individuato in fase di presentazione dell'offerta, avendo il Comune la facoltà di recedere anticipatamente dalla

convenzione, si conferma che tale eventuale autonoma determinazione della Banca Tesoriera non verrà configurata quale inadempimento contrattuale del Tesoriere.

Quesito 5 – Pagamenti e spese

➤ Bando/ Disciplinare di Gara e Schema di Convenzione per la concessione del servizio di tesoreria

Nello Schema di Convenzione all'Art 6- Pagamenti comma 7 è indicato "Il Tesoriere esegue i Pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti dal rendiconto di gestione dell'esercizio precedente. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria si richiama quanto disposto dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.."

Domanda 5.1: Si chiede conferma che tale comma si riferisca a normativa superata, successivamente all'entrata in vigore dei seguenti provvedimenti e che quindi non possono impegnare il Tesoriere:

1. *l'art. 57, comma 2-quater del DL 124/2019 ha abrogato i commi 1 e 3 dell'art. 216 e il comma 2, lett. a), dell'art. 226 del TUEL, facendo venir meno, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, i vincoli di verifica del tesoriere sui bilanci degli enti;*
2. *l'art. 52, comma 1 del DL 104/2020 rimuove gli analoghi vincoli di controllo del tesoriere nel caso di esercizio provvisorio (commi 4 e 6 dell'art.163 TUEL) e nel caso di variazioni di bilancio (comma 9-bis dell'art.175 TUEL);*
3. *l'art. 52, comma 2 del DL 104/2020 provvede a modificare il comma 4 dell'art. 10 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 in coerenza con l'abrogazione del citato comma 9-bis dell'art.175 TUEL.*

Risposta:

Si conferma che il comma 7 dell'art. 6 dello schema di convenzione è superato dalla normativa vigente.

Nello Schema di Convenzione all'Art 16 comma 1 è indicato "Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni indicate in offerta, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente"

Domanda 5.2: Non essendo prevista nell'offerta economica/tecnicadi gara indicazione della remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori è corretto affermare che sarà applicata una commissione secondo quanto previsto dai Fogli Informativi Analitici della Banca o da successivi accordi fra le parti o provvederete a modificare l'offerta di gara prevedendo offerta in tale senso?

Risposta:

Non essendo stata prevista la quotazione della remunerazione nell'offerta tecnica, è corretto affermare che sarà applicata una commissione secondo quanto previsto dai Fogli Informativi Analitici della Banca o da successivi accordi fra le Parti ai sensi dell'art. 17 comma 5 dello schema di convenzione.

Nello Schema di Convenzione all'Art 17 comma 3 è indicato "A fronte di ciascuna operazione di pagamento, l'Ente corrisponde al Tesoriere gli oneri di cui all'offerta di gara".

Domanda 5.3: E' corretto affermare che ai mandati di pagamento a mezzo bonifico a favore di beneficiari su altre banche, sarà applicata una commissione secondo quanto previsto dai Fogli Informativi Analitici della Banca o da successivi accordi fra le parti o provvederete a modificare l'offerta di gara prevedendo offerta in tale senso?

Risposta:

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 dello schema di convenzione "per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione o nell'offerta economica/tecnica, saranno regolate alle più favorevoli condizioni previste per la clientela".

Nello Schema di Convenzione all'art 17 comma 5 è indicato "Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione o nell'offerta economica/tecnica, saranno regolate alle più favorevoli condizioni previste per la clientela."

Domanda 5.4: E' corretto affermare che operazioni e i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione o nell'offerta economica/tecnica, saranno regolati secondo quanto previsto dai Fogli Informativi Analitici della Banca o da successivi accordi fra le parti

Risposta:

E' corretto.

Quesito 6 – Offerta tecnica

➤ Bando/ Disciplinare di Gara

Nella Tabella dei Criteri di valutazione dell'offerta tecnica del Bando di Gara al punto 1.4 è previsto come parametro di riferimento il "Tasso Euribor a 3 mesi media del mese precedente su base 365 giorni".

Domanda 6.1: Al riguardo il 28 novembre 2018 l'EMMI (European Money Markets Institute), in qualità di amministratore dei parametri Euribor, ha comunicato che a partire dal 1 aprile 2019 il risultato del calcolo del parametro da esso effettuato viene pubblicato solo su base 360, mentre ne è stata dismessa, per ragioni di semplificazione, la pubblicazione su base 365. L'EURIBOR è quindi da intendersi con parametro EURIBOR 3 MESI base 360 giorni?

Risposta:

A coerenza con le decisioni dell'European Money Markets Institute, organismo deputato al calcolo dei parametri ufficiali Euribor, il parametro Euribor di riferimento da ritenersi valido è l'Euribor a 3 mesi su base 360.

Quesito 7 – Anticipazione di tesoreria

➤ Bando/ Disciplinare di Gara e Schema di Convenzione per la concessione del servizio di tesoreria

Domanda 7.1: E' corretto intendere che il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, potrà, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori e l'attivazione di tale

garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria ed in caso di cessazione del servizio l'Ente fa assumere al Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti agli impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente stesso?

Risposta:

E' corretto.

Domanda 7.2: Con riferimento all'Art. 14 comma 2 del Bando di gara confermate che le eventuali concessioni di anticipazioni straordinarie richieste dall'Ente non devono intendersi come impegno e saranno subordinate ad idonea istruttoria e valutazione da parte dei competenti organi della Banca sulla base del merito creditizio dell'Ente, e le condizioni saranno concordate all'atto della richiesta non essendo previste nell'offerta prodotta in sede di gara?

Risposta:

Con riferimento all'art. 14 comma 2 dello schema di convenzione si precisa che le eventuali concessioni di anticipazioni straordinarie richieste dall'Ente saranno disciplinate dalle specifiche leggi che le avranno previste e le condizioni saranno concordate all'atto della richiesta non essendo contemplate nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara, sempreché anche queste non siano regolate dalla medesima normativa.

Quesito 8 – garanzie e cauzione per la regolare gestione del servizio di tesoreria

➤ Schema di Convenzione per la concessione del servizio di tesoreria

Nel comma 2 dell'Art 18 indicate “ Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del TUEL, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria”

Domanda 8.1: Con tale comma intendete che “Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del TUEL, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria”?

In caso contrario vogliate definire tale clausola o valutare l'eliminazione della stessa.

Risposta:

Si conferma il testo del comma 1 dell'art. 18 dello schema di convenzione, anche se nella domanda è stato erroneamente indicato il comma 2.

Quesito 9 – caratteristiche del servizio

➤ Schema di Convenzione per la concessione del servizio di tesoreria

All'Art 3 comma 2 dello Schema di Convenzione è indicato “ L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.”

Domanda 9.1: E' corretto intendere che il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo per le incombenze inerenti le variazioni dei poteri di firma e nel più breve tempo possibile darà conferma all'Ente dell'avvenuta esecuzione?

Risposta:

E' corretto quanto affermato nella domanda.